

## TRIBUNALE DI ROMA

## SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura R.G. n° 8/2020 avente ad oggetto: Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012  
- Piano del Consumatore proposto da

Il Giudice Delegato dott. Francesca Vitale

- Letti gli atti di causa ed esaminati:

il Piano del consumatore e la Relazione depositati, a mezzo l'OCC Avv.to Laura Lucidi, dalla istante in data 16.10.2020, come successivamente integrati in data 28.7.2021 nonché la documentazione complessivamente allegata; le osservazioni al Piano depositate, in relazione e/o in vista dell'udienza del 14.9.2021, dai creditori Barckleys Bank Ireland Public Limited Company (ipotecario) e IBL – Istituto Bancario del Lavoro spa (chirografario) i quali, nelle rispettive memorie di costituzione hanno richiesto il rigetto della domanda di omologa del Piano del consumatore; le note difensive autorizzate depositate da a mezzo l'OCC Avv.to Laura Lucidi in data 23.9.2021 con le quali l'istante, riportandosi al Piano, alla Relazione ed alle integrazioni nonché contestando le avverse deduzioni, ha insistito per l'accoglimento della domanda di omologa sussistendone i presupposti di legge;

- Osservato che:

ha presentato un Piano del consumatore affermando di trovarsi in stato di sovraindebitamento a causa di gravi vicende personali e familiari.

La predetta - come da ultimo compiutamente rappresentato nella Relazione, integrativa del Piano e della documentazione, depositata dall'OCC in data 28.7.2021 all'esito delle criticità evidenziate dal GD nel decreto del 9-10 giugno 2021 - ha dichiarato di avere un indebitamento complessivo, alla suddetta data, di euro 234.489,76, di avere un reddito netto mensile di circa euro 2.550,00 mensili (senza considerare le trattenute versate in forza della cessione volontaria del quinto e della delega di pagamento).

La predetta ha altresì affermato che il fabbisogno mensile suo ammonta ad euro 1.800,00 ivi considerato l'affitto per la propria abitazione pari ad € 800,00 mensili.

Il Piano prevede un esborso di euro 62.635,67 con il quale dovranno essere pagati i crediti privilegiati nella misura del 40% e i debiti chirografari nella misura del 10% oltre alle spese in prededuzione (compenso professionale dell'OCC), stimate in € 13.700,00 oltre oneri di legge.

L'O.C.C. ha depositato la propria relazione nella quale ha attestato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e documentali di legge nonché la veridicità della esposizione debitoria documentata dalla istante, la fattibilità e la convenienza della Proposta di Piano del Consumatore confermando i dati sopra indicati dal debitore relativi al passivo, all'attivo ed al fabbisogno della famiglia.

Nella specie il Gestore, anche sulla base della documentazione esaminata ed allagata in atti, ha condivisibilmente affermato che sussistono i requisiti ex artt. 6 e 7 Legge 3/2012 per l'ammissibilità della Sig.ra alla procedura di risoluzione della crisi e per il deposito del piano del consumatore, atteso che la stessa: - si trova in una situazione di sovraindebitamento e, cioè, di squilibrio economico tale da non consentire il regolare adempimento delle proprie obbligazioni; - può essere considerata consumatore e cioè "debitore civile" non soggetto alle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 ed i debiti contratti non sono in alcun modo riferibili all'esercizio di attività d'impresa

o a sua attività professionale; - nei precedenti cinque anni non è stata ammessa ad altre procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

In merito alle cause dell'indebitamento ed al requisito della meritevolezza, il predetto O.C.C. ha affermato, come già evidenziato nella istanza depositata in data 16.10.2020, che esse sono incolpevoli in quanto sono riconducibili sostanzialmente: alla separazione, al divorzio e al difficile periodo che ne seguì, alla necessità di provvedere alle spese al fine di garantire le esigenze assistenziali e di vita della propria madre anziana e malata, al trasferimento da Pescara a Roma ed alla conseguente estinzione del mutuo gravante sulla casa di Pescara (venduta), alla accensione di un mutuo, tuttora in corso, con iscrizione di ipoteca gravante sulla casa di Pescina (in comproprietà indivisa fra la deducente ed il fratello), alla necessità di contrarre nuovi finanziamenti al fine di far fronte al pagamento delle rate relative ai prestiti/finanziamenti precedenti, al trasferimento presso nuova abitazione ed alle conseguenti e necessarie oltre che imprevedibili spese sostenute.

Si sono opposti all'omologazione del Piano i creditori Barclays Bank (creditore ipotecario per l'importo residuo di € 92.875,85 oltre interessi) ed IBL spa (creditore chirografario per l'importo residuo, per quanto dalla stessa dichiarato, di € 24.400).

Entrambi hanno affermato l'insussistenza della meritevolezza in capo alla debitrice per avere la stessa assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere nonché la non convenienza e non fattibilità della proposta segnatamente poiché a loro dire formulata in violazione del disposto dell'art. 8 co. 4 e 7 co. 1 L. 3/2012, assumendo altresì che vi sia incompletezza espositiva ed incoerenza valutativa nella relazione dell'attestatore nella motivazione dei suddetti requisiti.

IBL spa ha inoltre affermato: la inammissibilità e/o la nullità del ricorso per assenza di una difesa tecnica in capo alla sig.ra \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 82 co. III c.p.c. eccependo vieppiù la eccessività del compenso riconosciuto all'OCC. Nella missiva del 3.7.2019 inviata alla ricorrente ha inoltre dedotto, essendo in essere fra le parti un rapporto contrattuale di mutuo verso cessione del quinto della pensione, che tale forma di finanziamento non possa far sorgere il sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti della legge n. 3/2012 rimanendo, in sostanza, al di fuori delle previsioni del Piano del consumatore e/o della Liquidazione dei beni del debitore.

Orbene, si esaminano di seguito i diversi profili evidenziati premettendosi sin da ora l'applicabilità, al caso concreto, delle norme di cui alla legge 18 DICEMBRE 2020, N. 176 di modifica della LEGGE 27 GENNAIO 2012, N. 3. Le nuove disposizioni si applicano infatti anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); con la precisazione secondo cui, ai sensi di detta normativa, il debitore può presentare, fino all'udienza fissata ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di una nuova proposta di accordo o di un nuovo piano del consumatore, redatti in conformità alla nuova disciplina e secondo cui, quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento dell'accordo di ristrutturazione o del piano, può depositare, fino all'udienza fissata per l'omologa, una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini.

Dal ch  dunque deriva la ammissibilit  e legittimit  della modifica alla proposta di Piano del Consumatore e della relazione integrativa depositati dall'istante a mezzo OCC in data 28.7.2021 precedente alla udienza del 14.09.2021 e comunicati a tutti i creditori.

a) difesa tecnica

La societ  IBL spa ha eccepito in sostanza la nullit  insanabile del Piano perch  la ricorrente sarebbe priva del procuratore obbligatoriamente previsto dall'art. 82 c.p.c., in quanto nella proposta di Piano l'avvocato del ricorrente si qualifica come mero gestore della crisi incaricato di svolgere le funzioni di consulente del debitore.

Secondo l'opponente l'art. 82 c.p.c. circoscrive l'ambito in cui la parte pu  stare in giudizio personalmente all'ipotesi in cui il giudizio sia pendente avanti al Giudice di Pace; avanti alle altre autorit  l'assenza del difensore   consentita solo nei casi consentiti dalla legge e per pacifica giurisprudenza della Cassazione il rapporto processuale costituito senza difensore   invalido. Ha rilevato ancora IBL ancora che secondo alcune pronunce giurisprudenziali in materia di sovra indebitamento la difesa tecnica del ricorrente   necessaria in quanto la proposta   in sostanza una domanda giudiziale che si propone di fronte ad un tribunale, con una procedura che presenta fasi potenzialmente contenziose; non vi   ragione di derogare alla regola generale della necessit  di rappresentanza processuale ex art 92 l.f e il procedimento camerale ex art 737 c.p.c. a cui rinvia la legge 3/2012 necessita della presenza di un difensore in tutti quei casi, come quelli in oggetto, in cui la decisione ha per oggetto statuizioni su diritti o status di terzi; cos  adombrandosi inoltre implicitamente, da parte dell'opponente, la mancanza del requisito della indipendenza e terziet  dell'attestatore rispetto alla parte istante ed al suo procuratore e dunque la posizione di conflitto di interessi dell'O.C.C.

Le censure formulate sul punto da IBL spa non sono ad avviso di questo giudicante fondate, sulla base delle seguenti considerazioni e di quelle, condivisibili, sostenute dalla ricorrente nelle note autorizzate depositate il 23.09.2021 la quale ha richiamato giurisprudenza contraria a quella citata dall'opponente. Si osserva infatti: che la l. 3/2012 non prevede la difesa tecnica ed usa una terminologia che presuppone la non obbligatoriet  della rappresentanza del difensore (l'atto introduttivo non   un "ricorso" ma proposta di piano o accordo e domanda di liquidazione); nel procedimento camerale, a cui fa rinvio in pi  punti la l. 3/2012, non   necessaria l'assistenza di un difensore; nel caso concreto il debitore si   rivolto ad un Organismo di composizione della crisi che ci  che ha determinato la nomina di un avvocato dotato delle necessarie competenze tecnico-professionali. In proposito l'art. 68 c. 1 codice della crisi ritiene non necessaria la presenza del difensore per il piano del consumatore. La relazione illustrativa afferma che: "l'assistenza prestata dall'O.C.C., considerata l'elevata qualificazione dei professionisti di cui l'organismo si avvale, rende superflua la difesa tecnica. L'organismo svolge ci  le funzioni che, nel concordato preventivo, spetterebbero all'avvocato, al professionista che assiste l'imprenditore nella redazione del piano ed al professionista indipendente incaricato dell'attestazione..."; non   dunque necessaria nelle procedure in esame la difesa tecnica del debitore e ci  anche alla luce della normativa complessiva sul sovra indebitamento e degli scopi per i quali   stata emanata. Come evidenziato dal Tribunale di Torino in un procedimento per sovra indebitamento, nei diversi livelli giuridici sovranazionali e nazionali si   sviluppata una normativa in materia di mediazione delle controversie che ha alla base l'idea che si debba andare al superamento del classico modello giudiziario di soluzione dei conflitti a favore di modelli organizzativi che tengano conto maggiormente della complessit  dei problemi e della possibilit  di soluzioni pi  articolate e appropriate rispetto a quella meramente giudiziaria.

Anche la legislazione sul sovraindebitamento scaturisce all'interno di questo ambito, con specifico riferimento alla problematica dell'insolvenza riferita al consumatore, al professionista o piccolo imprenditore. Com'è noto, la normativa italiana nasce a seguito delle esperienze sviluppatesi nelle varie parti del mondo che, sulla base di soluzioni anche diverse, puntano a risolvere il problema del sovraindebitamento con il suo negativo carico sociale offrendo una possibilità di uscita che consenta il "fresh start", ossia la possibilità per il debitore di ricominciare una vita normale. La soluzione del problema di un indebitamento a cui non si può far fronte richiede la valutazione e la ponderazione dei diversi interessi in gioco, quello del debitore e della sua famiglia, dei creditori, del contesto economico intorno alla persona in difficoltà, quello dello Stato che ha bisogno di limitare il numero di persone bisognose di assistenza e il numero di procedure esecutive mobiliari, costose quanto inefficaci. Ciò può essere gestito in modo molto più specializzato e competente da un soggetto come l'Organismo di composizione della crisi previsto dalla l. 3/2012 formato, come nel caso in oggetto, da un pool di esperti che vede al suo interno specifiche e plurime competenze professionali rispetto a ciò che può fare un mero legale; molto diversa è infatti la competenza richiesta ad un avvocato in un contenzioso puro che ha natura prettamente giuridica e finalizzata alla ricerca di una soluzione che, in quanto conforme a regole appunto meramente giuridiche, è "secca" (domanda accolta o respinta).

Ed allora, l'art. 15 della l. 3/2012 delinea in modo generale le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi affidando ad esso compiti complessi ed eterogenei, tutti riconducibili al ruolo di garante del corretto funzionamento e del buon esito della procedura vieppiù trattandosi di un organismo di promanazione pubblica con doveri di imparzialità e terzietà chiamato a svolgere funzioni complesse e variegate che vanno dall'ausilio del debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa, all'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, alla effettuazione delle pubblicità e comunicazioni disposte dal giudice, alla soluzione delle questioni e vertenze sorte nella fase di esecuzione dell'accordo o del piano.

E non vi è dubbio, sulla base di quanto sopra rilevato, che si debba conclusivamente affermare che la normativa ex lege 3/2012 attraverso l'O.C.C. garantisce la piena tutela di quel diritto di difesa di cui è espressione l'art. 82 c.p.c., anche sotto sotto profilo – quello attinente alla indipendenza dell'attestatore - dovendosi rilevare che è proprio l'art. 15 legge 3/2012 a prevedere che l'organismo di composizione della crisi possa essere composto sia da avvocati che da dottori commercialisti.

#### b) Cessione del quinto

Ha affermato IBL spa - invero deducendo la natura/collocazione chirografaria del proprio credito in luogo della collocazione privilegiata erroneamente operata nel Piano - che quest'ultimo è illegittimo e non fattibile in quanto vengono utilizzate per i pagamenti le somme derivanti dalla restituzione dell'importo dato a mutuo rimborsabile con la cessione del quinto;

L'eccezione non può essere accolta: va osservato che la cd. cessione del quinto dello stipendio, inserita nell'ambito di una più articolata operazione di finanziamento, rappresenta lo strumento giuridico attraverso cui il consumatore si impegna ad adempiere l'obbligazione di restituire la somma ricevuta in prestito, maggiorata degli interessi e degli altri oneri previsti contrattualmente, ai sensi dell'art. 1198 c.c. (cessione del credito in luogo dell'adempimento); trattasi dunque di una operazione di cessione del credito che viene in rilievo quale atto solutorio e latu sensu di garanzia dell'obbligazione restitutoria principale, la quale, in assenza di una diversa volontà delle parti, è destinata ad estinguersi solo con la riscossione da parte del creditore dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento. La causa concreta del contratto

di cessione del quinto non è, dunque, autonoma, potendo essere apprezzata solo alla luce ed in funzione dell'adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta con il contratto di mutuo che si pone a monte.

Ciò premesso, se è vero che, fintanto che non abbia integralmente restituito la somma ricevuta a titolo di mutuo, il debitore rimane vincolato alle obbligazioni assunte nei confronti del creditore, è anche vero che il debitore ha la possibilità, sussistendone i presupposti di legge, di ottenere una ristrutturazione del proprio debito restitutorio (assistito dalla cessione del quinto), mediante l'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dalla l. n. 3/2012. Ed in assenza di un esplicito divieto, non si ravvisa alcuna valida ragione per cui tale debito non possa essere ristrutturato nell'ambito di un piano del consumatore, al pari di ogni altro debito diverso da quelli espressamente esclusi dalla legge: in particolare, non può ostare a ciò il fatto che le parti abbiano contestualmente stabilito che il rimborso del finanziatore avvenga nelle forme previste dall'art. 1198 c.c., poiché l'opzione per un'alternativa solutoria "anomala" non risulta idonea a mutare l'essenza dell'obbligazione principale.

Ed allora, non appare plausibile che un debito – normalmente ristrutturabile – divenga intangibile a causa del solo fatto che le parti, in sede di stipulazione del contratto, abbiano scelto un certo mezzo di pagamento invece che un altro: che l'adempimento dell'obbligo restitutorio della somma finanziata debba avvenire tramite cessione del quinto della pensione, invece che mediante la dazione periodica di una somma di denaro, non può determinare l'esclusione del debitore dai benefici derivanti dall'accesso al procedimento di composizione della crisi, a meno di non voler travisare la ratio degli istituti.

Il Piano del consumatore proposto non può, dunque, essere dichiarato inammissibile esclusivamente per il fatto che in esso sia previsto lo scioglimento dei contratti di finanziamento con cessione del quinto attualmente in essere e la conseguente inibizione alle relative trattenute sullo stipendio, poiché, altrimenti, si finirebbe per trascurare lo stretto nesso di strumentalità esistente tra i contratti di cessione del quinto e quelli di finanziamento e, con ciò, si opererebbe un'indebita inversione logica;

-pertanto, una volta accertato che il debito derivante dall'obbligo di restituzione della somma finanziata (principale) può essere oggetto di ristrutturazione per effetto dell'omologazione del piano del consumatore, non vi è dubbio che anche il negozio (strumentale) solutorio di cessione del quinto possa subire modifiche anche radicali, che possono spingersi fino all'inefficacia ex lege ove venga meno la causa dell'obbligazione al cui pagamento è funzionale.

D'altra parte è proprio l'art. 4 ter della legge 176/2020 ad avere espressamente previsto, introducendo il comma 1 bis dell'art. 8 L. 3/2012, la possibile falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti "da contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio" quale previsione della proposta di Piano del consumatore.

Quanto in oggetto, ferma restando la natura chirografaria del credito vantato dal soggetto finanziatore nei confronti del debitore finanziato, tenuto conto della posizione della finanziaria nei confronti del datore di lavoro - il cessionario secondo quanto previsto dall'art. 1263 c.c. subentrando nella posizione di creditore privilegiato solo nei confronti del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti dell'art. 2751 bis c.c. (posizione che potrà far valere in caso di fallimento).

c) Meritevolezza:

Affermano le società opponenti che nel caso di specie la ricorrente non ha provato di aver assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero di non aver colposamente

determinato il sovraindebitamento, per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Né la Sig.ra \_\_\_\_\_ avrebbe dimostrato fatti o eventi sopraggiunti, imprevedibili ed eccezionali che avrebbero modificato le sue capacità reddituali; quindi l'indebitamento era fin dall'origine incompatibile con le capacità economiche dell'istante. Appare anzi documentalmente provato che, in assenza di fatti o eventi modificativi del reddito e pur conoscendo le proprie entrate mensili e la loro natura tendenzialmente non modificabile nel tempo, percependo la \_\_\_\_\_ dapprima uno stipendio mensile da lavoro dipendente di circa 3000,00 euro mensili, poi il TFR e quindi un trattamento pensionistico di circa 2700,00 euro mensili un reddito mensile come dipendente, la ricorrente abbia comunque contratto dei nuovi debiti senza avere le necessarie capacità reddituali e senza effettivamente dimostrare il fine cui tale liquidità era destinata.

Si ritiene di non condividere l'assunto degli oppositori e che sussista in capo alla \_\_\_\_\_ il requisito della meritevolezza.

Ricostruite in fatto le vicende familiari e personali della signora \_\_\_\_\_ come evidenziate in ricorso e come sopra già riportate, va evidenziato che il giudizio di cd "meritevolezza" previsto dall'art. 12 bis comma 3 della l. 3/2012 ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni di omologabilità del piano del consumatore, presuppone che il consumatore abbia assunto le obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia determinato colposamente il sovra indebitamento. Al fine di poter addivenire ad un giudizio circa la ragionevole prospettiva di adempimento, è necessario valutare la situazione economico-finanziaria complessiva del debitore sia al momento dell'assunzione del primo debito rilevante (mutuo, finanziamento ecc.) sia al momento dell'assunzione di debiti successivi, il cui effetto è di creare un effetto a catena di sempre maggiore indebitamento. Il primo debito rilevante è quello che determina il primo momento della catena causale che porterà al sovraindebitamento; occorre qui verificare il rapporto tra entità dell'obbligazione e reddito nonché la presenza di altre situazioni debitorie; lo stesso dovrà essere fatto per le successive obbligazioni assunte.

Ed allora, nel caso, estremamente frequente nel sovraindebitamento, dei cd finanziamenti a catena, in cui come nel caso di specie e soprattutto a decorrere dall'anno 2019 il nuovo debito risulta stato contratto per ottenere una rimodulazione del debito originario perché non più sostenibile, il che avviene di solito con la pattuizione di un finanziamento di importo maggiore, occorre che tale ristrutturazione del debito si presenti da una parte dovuta a cause non imputabili al debitore e dall'altra necessitata da un evento negativo verificatosi nella vita dello stesso dal carattere imprevedibile, quale può essere una malattia, la perdita del lavoro, la separazione dal coniuge o convivente more uxorio; diversamente si deve ritenere che il sovraindebitato abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

Applicando questi principi al caso in oggetto, va rilevato che di fatto fino alla fine dell'anno 2018 la ricorrente è riuscita sia pure con difficoltà ad onorare i debiti contratti, ciò che non è più riuscita a fare successivamente a causa del trasferimento necessitato presso altra abitazione condotta in affitto e delle relative spese (necessarie) conseguentemente sostenute, anche a carattere imprevedibile ed urgente, situazione aggravata dalla malattia di cui è affetto il figlio integralmente a proprio carico.

Trattasi di situazione che, tenuto conto degli avvenimenti precedenti incidenti nella sfera familiare e personale della ricorrente, non può essere oggetto di un giudizio negativo di "non meritevolezza".

Quest'ultima inoltre va valutata alla luce del disposto del nuovo testo dell'art. 7 co. 2 lett. d-ter come modificato dal d.l. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020, non ravvisandosi invero in capo alla ricorrente la determinazione e/o l'aggravamento della situazione di sovraindebitamento con colpa grave,

mala fede o frode (dovendosi intendere per atti in frode tutti gli atti suscettibili di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. e gli atti volutamente depauperativi che comportano un aumento del passivo o una diminuzione dell'attivo ovvero che dolosamente simulano attività inesistenti).

Va inoltre rilevato che l'O.C.C. risulta avere compiuto un'attenta ricostruzione di tutti i fatti essenziali ed una attenta lettura della documentazione contabile ed economico-patrimoniale della ricorrente, dalla quale non sono emersi pagamenti anomali o spese eccedenti la normale vita familiare. Né per quanto riferito dall'O.C.C. la - la quale, lo si ribadisce, fino all'anno 2018 ha regolarmente soddisfatto i propri creditori - risulta avere subito protesti o provvedimenti di mancata ammissione a procedure di composizione della crisi negli ultimi cinque anni.

d) Non sostenibilità/convenienza e non fattibilità del Piano :

inammissibili appaiono le relative eccezioni sollevate dal creditore IBL spa alle pagine da 9 a 12 della propria memoria di costituzione - la dedotta violazione degli artt. 8 co. 4 e 7 co. 1 L. 3/2012 essendo interamente riferibile alla posizione vantata dal creditore privilegiato/ipotecario Barclays ed essendo IBL sul punto privo di interesse/legittimazione ad agire ai fini della formulazione delle suddette eccezioni.

Trattasi peraltro di eccezioni le quali vanno sì esaminate - in quanto sollevate specificamente anche dal creditore Barclays sotto il profilo della eccessiva durata del Piano e/o dilazione dei tempi di pagamento e dell'eccessivo stralcio del credito vantato - ma che vanno rigettate nel merito.

Vengono in rilievo e si richiamano di seguito testualmente le seguenti norme, applicabili nella nuova formulazione a seguito della citata novella legislativa: **art. 8 comma 1-bis L. 176/2020**: "1-bis. La proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo"; **art. 7 co. 1 secondo periodo**: "...È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.." **art. 8. Co. 4**: "La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione".

Orbene, nessuna violazione delle citate norme si ravvisa nel caso concreto dal momento che: **1)** il Piano prevede il pagamento del credito ipotecario - (unico credito privilegiato considerato che l'Erario viene soddisfatto integralmente ed chirografari nella percentuale del 10% del credito residuo), nella misura falcidiata del 40%; **2)** l'O.C.C. sia nella prima relazione che nelle note/relazione integrative ha dedotto ampiamente, documentando i dati valorizzati, sulla convenienza della Proposta di Piano e delle previsioni del Piano rispetto alla alternativa liquidatoria, tenuto conto della non convenienza della liquidazione, specie in sede esecutiva, dell'unico bene disponibile nel patrimonio della ricorrente su cui grava l'ipoteca in favore di Barclays (iscritta per l'importo di € 147.600,00) - trattandosi di bene immobile situato nel Comune di Pescina (Aquila) in comproprietà indivisa della ricorrente e del proprio fratello, la cui valutazione di mercato è attualmente pari ad € 39.000,00 - (trattasi di valore il quale verrebbe integralmente assorbito dal credito ipotecario senza possibilità di soddisfo minimo per i

creditori chirografari - vedasi visura e rendita catastale, dati forniti dal Comune ai fini IMU, quotazioni OMI - documenti allegati in atti dalla ricorrente e da ritenersi attendibili pur in mancanza di stima/perizia di parte vieppiù considerata la omessa contestazione specifica ad opera delle parti oppoventi). L'alternativa liquidatoria non risulta pertanto più conveniente del Piano proposto dal consumatore; **3)** sulla base del condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte e da questa Sezione del Tribunale di Roma (v. in particolare ord. Cass. n. 27544/2019), negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti privilegiati anche oltre il limite di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della Legge n. 3/2012 ed al di là delle fattispecie della continuità aziendale purché, con riferimento ai piani del consumatore, sia data ai creditori la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore. Nella specie il Piano del consumatore della durata superiore a 5/7 anni deve ritenersi ammissibile proprio allorchè si accerti, come giustappunto risulta accertato per quanto detto nel caso concreto, che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili.

Il Piano proposto da \_\_\_\_\_ è dunque conveniente prevedendo una durata complessiva, decorrente dalla omologa, di 7 anni e 4 mesi con pagamenti suddivisi in 89 rate mensili (con previsione di previa soddisfazione dei crediti privilegiati in 6 anni con pagamento di n. 72 rate e, a seguire, dei crediti chirografari).

e) Eccessiva onerosità del compenso dell'O.C.C.

la censura mossa da IBL spa è infondata ed in ogni caso allo stato non inficia la omologabilità del Piano del consumatore sol che si consideri da un lato, che il gestore Avv.to Lucidi nel determinare il proprio compenso pari a complessivi € 13.700,00 oltre oneri di legge ha applicato i parametri e/o tariffari dell'OCC Forense di Roma - art. 16 d.m. 202/2014 - e D.M. Giustizia n. 30/2012 dal primo richiamato; dall'altro, che detto compenso appare congruo tenuto conto della natura delle questioni trattate e della loro complessità nonchè dei tempi della compiuta istruttoria.

P.Q.M.

Il Giudice Delegato

Omologa il Piano del consumatore presentato dalla signora

per l'effetto, dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al Piano medesimo a cura dell'O.C.C.;

dispone la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva;

dispone che il piano e il decreto di omologa siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Roma;

riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo, in ogni caso entro i limiti

stanziati nel piano.

SI comunichi

Roma, 23/12/2019

Il Giudice Delegato

dott. Francesca Vitale